LavoroDirittiEuropa
Rivista nuova di Diritto del Lavoro

Numero 2 / 2025

Lucia MALDONATO

La voce “lavoro” nell’algoritmo predittivo del rischio di recidiva

La voce "lavoro" nell'algoritmo predittivo del rischio di recidiva

Lucia MALDONATO

Assegnista di ricerca in Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Osservatrice di Antigone

Abstract: Il contributo analizza l'impiego degli algoritmi predittivi nella valutazione del rischio di recidiva nel diritto penale, con particolare attenzione al ruolo della variabile "lavoro". Dopo una panoramica sui principali strumenti algoritmici in uso (come COMPAS e LSI-R) e sui paradigmi teorici che ne giustificano l'impiego, l'analisi si sofferma sul lavoro come fattore protettivo: non semplicemente come occupazione, ma come elemento qualitativamente significativo di reinserimento sociale. Alla luce di dati empirici, si sottolinea la necessità di un approccio responsivo che valorizzi la dimensione individuale e relazionale del percorso rieducativo, superando visioni deterministiche e automatizzate. Il saggio propone infine alcune linee guida per un uso consapevole e critico degli strumenti predittivi, in equilibrio tra efficienza, giustizia e dignità della persona.

This paper examines the use of predictive algorithms in assessing the risk of recidivism in criminal law, with a particular focus on the role of "work" as a variable. After an overview of the main algorithmic tools currently in use (such as COMPAS and LSI-R) and the theoretical paradigms that support their application, the analysis turns to employment as a protective factor—not merely as occupation, but as a qualitatively meaningful element of social reintegration. Drawing on empirical data, the paper highlights the need for a responsive approach that values the individual and relational dimensions of rehabilitation, moving beyond deterministic and automated visions. Finally, it proposes guidelines for a critical and informed use of predictive tools, balancing efficiency, justice, and human dignity.

1. *Loading*: intelligenza artificiale, algoritmi e sistema penale

La rivoluzione digitale e l'imporsi delle tecniche di *Artificial intelligence* (da ora AI) hanno determinato uno "*shock*" da modernità sullo scenario giuridico, un disorientamento tuttora in corso che genera profondi interrogativi. L'avanzamento del sapere tecnico ci impone di riflettere adeguatamente sulle opportunità e sui rischi che derivano dall'utilizzo delle tecnologie, in particolare se fondate sull'intelligenza artificiale, anche rispetto a una realtà troppo spesso dimenticata e tendenzialmente impermeabile alle più importanti innovazioni delle tecniche dell'informazione, la realtà dell'esecuzione penale.

È ormai noto che, soprattutto nell'esperienza nord-americana, sono stati sviluppati dei *tools* di intelligenza artificiale costruiti al fine di fornire una stima attendibile sul rischio che il reo commetta nuovi fatti di reato: si tratta degli algoritmi predittivi del rischio di recidiva[1].

[1] Su questo tema, si vedano in particolare M. CAIANIELLO, Dangerous Liasons. Potentialities and Risks Deriving from the Interaction between Artificial Intelligence and Preventive Justice, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2021, n. 1, pp. 1-23; B. GALGANI, Considerazioni sui "precedenti" dell'imputato e del giudice al cospetto dell'IA nel processo penale, in Sistema penale – Rivista web, 2020, n. 4, pp. 81-94; M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, in Diritto penale contemporaneo – Archivio web, 29 maggio 2019.

I diversi *tools* già esistenti riescono infatti a fornire un dato percentuale circa il rischio di ricaduta nel reato[2], dato funzionale all'adozione di provvedimenti anche molto eterogenei, che intervengono in fasi processuali distinte. La probabilità di ricaduta nel fatto di reato può infatti essere utilizzata a fondamento delle decisioni in merito alla custodia cautelare, alla concessione del *parole* o alla commisurazione della pena.

Come si può intuire, la domanda che si pone all'algoritmo è di particolare delicatezza, poiché riguarda la probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto, determinato da una molteplicità di fattori che, in quanto tale, rappresenta un accadimento difficilmente prevedibile.

Come è possibile tradurre in un linguaggio binario, quale è quello tipico dei *software* di intelligenza artificiale, una domanda di tale complessità? In base a quali elementi, poi, il sistema è in grado di restituire una risposta?

2. *Risk assessment* e *risk management* nell'era algoritmica.

In realtà, lo strumento algoritmico costituisce una modalità avanzata di formulazione di un *risk assessment*, una stima sulla probabilità della ricaduta nella commissione di un fatto di reato che, a bene vedere, è già attualmente un passaggio obbligato nelle valutazioni del giudice penale. Le tecnologie di IA, attraverso la loro potenza di calcolo e la disponibilità di *data-set* potenzialmente sterminati, offrono nuova linfa per questa tipologia di giudizi, segnando l'evoluzione verso modelli "computazionali" di valutazione del rischio[3].

Il *risk assessment* è, quindi, un processo di valutazione del rischio e non un metodo in grado di fornire una predizione esatta[4], si tratta di uno strumento utile per stimare il rischio e i bisogni criminogeni del singolo, al fine di gestire adeguatamente una situazione pericolosa: un mezzo, dunque, non un fine in sé stesso[5].

Poiché il *risk score* costituisce una "fotografia" del rischio, esso può rivelarsi utile soltanto nella misura in cui fornisce le informazioni necessarie per individuare le misure di intervento e di prevenzione più adeguate in relazione al caso concreto, nella prospettiva, dunque, del cosiddetto *risk management*. La precisazione di questo profilo può concorrere a mitigare parte dei sospetti nei confronti degli algoritmi predittivi, che non sono altro che strumenti preformati di *risk assessment:* una sequenza di istruzioni in base alle quali il calcolatore elabora un processo, che consente di

[2] L'output 'rischio di ricaduta nel reato', infatti, a volte viene fatto coincidere con un nuovo arresto per un delitto (è l'esempio costituito dall'algoritmo ORAS); altre volte, invece, con una nuova condanna (un esempio è fornito dall'algoritmo COMPASS); altre volte, ancora, con una semplice nuova violazione dell'ordine dell'autorità di polizia che comporti la revoca della probation (è il caso dell'algoritmo OST). Se queste sono le premesse, è chiaro quanto sia complesso ricondurre a unità una categoria di strumenti che servono a illuminare valutazioni tra loro profondamente diverse, funzionali all'emanazione di provvedimenti che intervengono anche in fasi processuali distinte. Evidenzia la necessità di differenziare la valutazione sugli strumenti di risk assessment a seconda del differente obiettivo cui tende il provvedimento che si basa sui risultati dello stesso, S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova nell'era dei modelli computazionali psicocriminologici, in Teoria e critica della regolazione sociale, 2021, n. 1, p. 264. Per una panoramica sulle peculiari caratteristiche degli algoritmi citati in nota, si veda J.P. SINGH, D.G. KRONER, J.S. WORMITH, S.L. DERMARAIS, Z. HAMILTON (a cura di), Handbook of recidivism Risk/Needs Assessment, 2018, passim.

[3] Cfr. S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 259.

[4] Diffusamente, in tema, cfr. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, prediction and prevention, Londra, 2016, pp. 148 ss. Sul punto, v. anche S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 258.

[5] Su questo aspetto, cfr. S. QUATTROCOLO, Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for a European Legal Discussion, Cham, 2020, pp. 131 ss.

addivenire a un risultato (*output*). Quest'ultimo, tuttavia, non realizza una predizione finale, ma offre soltanto un valore grezzo, sul quale si deve immancabilmente innestare una nuova valutazione[6].

È importante, inoltre, effettuare alcune precisazioni sul concreto funzionamento degli algoritmi predittivi, al fine di maturare una visione completa sulla consistenza delle informazioni ottenute mediante il loro impiego e sul relativo significato. Il coefficiente di rischio oggetto del calcolo viene generato dall'incrocio tra le diverse categorie di dati inseriti nella base dell'algoritmo, che possono essere suddivisi in dati "di gruppo" (attinenti ai comportamenti di individui arrestati o condannati) e "dati personali" (che si riferiscono al reo e alla sua storia individuale)[7]. Gli strumenti classificano il soggetto interessato in base alla interazione fra questi gruppi di dati e, in tal modo, l'algoritmo fornisce una stima circa la probabilità che un imputato si impegni in un comportamento criminale qualsiasi, in un futuro più o meno prossimo[8].

3. Uno sguardo *nell'algoritmo*: fattori di rischio e fattori di protezione.

Ogni discussione in tema di algoritmi predittivi del rischio di recidiva è di norma caratterizzata da un forte timore per il carattere "oscuro" di questi strumenti, in una prospettiva che rievoca gli scenari del "*Big brother*" di orwelliana memoria. Sebbene sia vero che molto vi è ancora da fare per comprendere i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e per correggere i *bias* di cui sono portatori[9], la tendenza a guardare con preoccupazione agli strumenti di AI rende più complesso apprezzare pienamente il contributo conoscitivo che, seppur con tutte le cautele necessarie per il loro corretto utilizzo, sono in grado di offrire. In questa prospettiva, suscitano particolare interesse i cosiddetti *risk and need assessment tools*, strumenti in grado di ampliare le informazioni sulla situazione della persona nella sua interezza.

Tali strumenti, attraverso la ponderazione non soltanto dei fattori di rischio ma altresì dei bisogni criminogeni del soggetto, assieme al suo livello di responsività (c.d. *responsivity principle*), riescono a mettere in luce le peculiarità del reo, fornendo così una base informativa piena sulla quale poi

[6] Sul pericolo del condizionamento del giudice di fronte al dato algoritmico, cfr. L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2019, pp. 410 ss.

[7] A tale fine è necessario disporre delle informazioni più ampie possibili sulle effettive esigenze del condannato. Tali informazioni possono essere reperite tanto attraverso un questionario self report, quanto attraverso un'intervista face to face, in modo da ricostruire la personalità, la storia, l'esperienza del reo, per meglio comprendere sia i cosiddetti "fattori criminogeni", sia i "fattori non criminogeni", senza trascurare i cosiddetti "fattori protettivi". Si evidenzia come sia fondamentale condurre un'intervista professionale con l'offender, condotta da un trained assessment administrator soprattutto ai fini della caratterizzazione delle esigenze criminogene, AA.VV., Offender Risk & Need Assessment Instruments: A Primer for Courts, National Center for State Courts, 2014, p. 11.

[8] Per una approfondita analisi delle modalità di costruzione ed utilizzo dei software di intelligenza artificiale, si rinvia a J. EAGLIN, Constructing recidivism risk, in Emory Law Journal, 2017, n. 1, pp. 59- 122. Si vedano, nella prospettiva di una maggiore apertura all'utilizzo degli strumenti di predizione del rischio di recidiva, sul presupposto della riduzione dei biases che attualmente li connotano, R. SIMMONS, Quantifying criminal procedure: how to unlock the potential of Big Data in our criminal justice system, in Michigan State Law Review, 2016, pp. 947-1017.

[9] Diverse sono le criticità che presentano i software algoritmici, a partire dalla loro tendenziale oscurità, che li caratterizza come una black box, all'essere portatori di bias razziali e di genere. Per una disamina di tutte tali criticità e per gli opportuni richiami bibliografici sia consentito il rinvio a L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice, cit., pp. 401-414.

definire le adeguate strategie di gestione del rischio posto dall'agente, in funzione della sua responsività[10].

Sono, insomma, *tools* utili a comprendere le variabili da trattare al fine di sostenere la persona condannata e propiziarne il reinserimento all'interno del contesto sociale, attraverso un programma individualizzato e coerente con le necessità del singolo.
Lo strumento, a bene vedere, sottende quelle teorie criminologiche secondo cui ogni fatto reato è un fenomeno spiegabile tanto dalla biografia del soggetto, dalla sua storia, quanto da componenti sostanzialmente biologiche. Il delitto, secondo tali teorie, è manifestazione di fattori personali, familiari, sociali ed economici, biologici e biografici, che a loro volta costituiscono fattori di rischio e, quale contraltare di questi ultimi, bisogni criminogeni, che devono essere considerati e contrastati se si vuole fare una reale opera di prevenzione speciale[11].
Attraverso l'analisi del rischio, si individua il soggetto da trattare, giacché esso presenta un'elevata probabilità di commettere un nuovo reato. I fattori predittivi maggiormente pregnanti sono stati ad esempio individuati nelle relazioni amicali del soggetto con persone appartenenti a contesti criminali, nel complessivo comportamento antisociale, nello *status* occupazionale, nel livello di istruzione del reo.
Tra i fattori criminogeni possono annoverarsi il luogo dove la persona conduce la propria vita, lo *status* occupazionale, la dipendenza da sostanze stupefacenti, la tipologia e l'intensità delle relazioni familiari o coniugali, il livello di istruzione e di integrazione del reo. Tra i fattori non criminogeni si annoverano quei tratti della personalità che, pur non essendo direttamente correlati all'eventuale commissione di un reato, possono rappresentare l'indice di un carattere che, in presenza di determinate circostanze, potrebbe favorire la commissione di fatti di rilevanza penale. Tratti simili – che è fondamentale riconoscere adeguatamente- sono ad esempio l'autostima carente, la presenza di sentimenti di ansia e malinconia, l'eventuale presenza di disturbi mentali o una debole salute fisica. Nel compendio di informazioni relative al reo non bisogna poi trascurare i c.d. *protective factors*[12], ossia quei fattori che fungono da freno inibitorio alla ricaduta nel fatto reato; i quali risultano profondamente diversi da persona a persona.
Parimenti importante, poi, è la caratterizzazione del *need*, ossia delle concrete esigenze del reo, che non sono altro che l'altra faccia della medaglia del rischio: tra queste vi sono la presenza di sentimenti di ansia o di malinconia, l'esistenza di disturbi mentali o l'autostima carente.
In ultimo, il *responsivity principle* si cura di indicare i meccanismi migliori attraverso cui approcciarsi al reo. Per *responsivity principle* si intende quel principio in base al quale si suggeriscono le migliori

[10] Gli strumenti sono diversi a seconda dei principi in base ai quali li si costruisce, difatti la considerazione, nel data set, di alcuni dati e non di altri riflette una scelta di principio del programmatore. Su questi temi cfr. J. EAGLIN, Constructing recidivism risk, cit., p. 87; cfr. altresì le considerazioni di S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit. p. 280 ss., ove evidenzia che i principali rischi per l'imputato nei cui confronti vengono applicati tali strumenti derivano dall'attendibilità dell'approccio criminologico adottato e, sulla scorta di questo, delle modalità di costruzione dello stesso. Effetti discriminatori potrebbero infatti derivare dall'irrilevanza criminologica dei fattori considerati o dalla duplicazione nel calcolo del medesimo fattore.

[11] La funzione di prevenzione speciale della pena tende a impedire che chi si è già reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro. La tecnica più elementare consiste nella neutralizzazione del soggetto potenzialmente pericoloso ma, come noto, in tempi moderni la prevenzione speciale assume a criterio-guida la rieducazione concepita come risocializzazione. Su questi temi, cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2011, Quinta ed., pp. 705 ss.

[12] Su tale principio D.A. ANDREWS, J. BONTA, R.D. HOGE, Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psycology, in Criminal Justice and Behaviour, 1990, n. 1, pp. 19-52. Tra i fattori protettivi possono annoverarsi la presenza di un contesto familiare che possa accogliere il reo, il grado di istruzione e tutti gli elementi in grado di ridurre o neutralizzare l'incidenza dei fattori di rischio, migliorando la resilienza del soggetto.

modalità per strutturare il trattamento in ragione delle caratteristiche personali del soggetto, quali ad esempio lo stato di salute fisico o mentale, in maniera tale da offrire più incoraggiamenti e meno punizioni. Tale approccio, insomma, prova a cogliere e sfruttare positivamente le già presenti abilità di apprendimento del reo, attraverso la definizione di trattamenti cognitivo-comportamentali e di approcci che siano disegnati sullo stile di apprendimento, sulle motivazioni, sulle abilità e sulle forze specifiche dell'*offender*.

Se questi strumenti riescono a fornire indicazioni chiare e precise non solo sul rischio ma soprattutto sulle esigenze trattamentali, essi diventano vitali nel traghettare il sistema verso la strutturazione di reazioni sanzionatorie costituenti un vero e proprio progetto di intervento realmente rieducativo, un *case planning* orientato al recupero del condannato e non alla sua neutralizzazione.
In questa prospettiva, assai interessante è analizzare quali fattori sono oggetto di considerazione da parte dei diversi algoritmi e, in particolare, approfondire il ruolo attribuito alla variabile "lavoro" all'interno delle procedure di *risk assessment*.

3.1. La variabile "lavoro" tra fattore di rischio e fattore di protezione.

A bene vedere, diversi algoritmi già operanti oltreoceano contemplano la voce "*employment*". Un interessante esempio è costituito dal *tool* LSI-R[13], utilizzato in Pennsylvania come ausilio nella fase di commisurazione della pena detentiva. Tale strumento si struttura su 54 items, a loro volta suddivisi in 10 macroaree, che individuano i fattori in grado di determinare il *criminal behaviour*.

La seconda macroarea, che si focalizza sul livello educativo e la condizione lavorativa del reo (*Education and Employment*), tra le informazioni rilevanti ai fini della determinazione del coefficiente di rischio contempla proprio la condizione lavorativa. In particolare, si richiedono informazioni circa l'occupazione del condannato al momento della compilazione del questionario (*question* 11: *Currently employed?*), sulla frequenza con cui il condannato ha vissuto senza un impiego lavorativo (*question* 12: *Frequently unemployed?*); se lo stesso sia stato o meno assunto per un intero anno (*question* 13: *Never employed for a full year?*) e, infine, se il condannato sia mai stato licenziato (*question* 14: *Ever fired?*).

Similmente, anche il *tool* COMPASS - forse il più celebre tra gli algoritmi predittivi - che ha dato il via al dibattito scientifico sull'utilizzabilità di tali strumenti nel processo penale a seguito del suo utilizzo nel caso Loomis[14] - include tra i fattori da valutare la condizione lavorativa del soggetto.

COMPASS[15], anch'esso utilizzato nella fase di commisurazione della pena nello stato del Wisconsin, è strutturato su diverse sezioni, tra le quali vi è *Vocation* (*Work*), nella quale si

[13] Sul funzionamento e l'affidabilità dello strumento LSI-R si vedano le considerazioni di K. DEDEL, Reliability and validity study of the LSI-R Risk Assessment instrument, in ResearchGate, 11 febbraio 2015.
[14] Il Signor Loomis aveva contestato tale decisione, lamentando la violazione del suo diritto a un giusto processo, asserendo nello specifico che fosse stato frustrato il proprio diritto a ottenere una sentenza individualizzata. Il caso, arrivato sino alla Corte suprema del Wisconsin, si era concluso con il rigetto delle doglianze di Loomis, ritenute infondate: la Corte suprema, infatti, aveva ritenuto che, per scongiurare il pericolo di una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, fosse sufficiente il controllo umano operato dalla Corte di merito sul dato algoritmico. Cfr. Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, case 2015AP157-CR, Judgement July 13th 2016, in Harvard Law Review 130 (2017), p. 1530 ss.
[15] Molteplici e diffuse sono state le critiche mosse contro l'algoritmo COMPASS. In primo luogo, il tool, coperto da segreto industriale, non poteva essere esaminato nella sua costruzione e nel suo funzionamento, con una evidente lesione del diritto di difesa. In più, uno studio condotto dall'agenzia governativa ProPublica aveva dimostrato come l'algoritmo fosse affetto da bias razziali e di genere: per gli imputati/condannati di colore COMPASS restituiva un coefficiente di rischio di recidiva assai

richiedono informazioni relative alle esperienze lavorative passate e alla situazione economico finanziaria del condannato.

In particolare, si chiede al condannato di precisare se impiegato al momento della compilazione del questionario, se in possesso di una competenza, o della conoscenza di un mestiere grazie alle quali di solito è in grado di trovare lavoro; se nel corso della propria esperienza lavorativa ha subito licenziamenti (*questions 80-85*).

Accanto a tali fattori statici, COMPASS considera altresì fattori di carattere dinamico, richiedendo al condannato di esprimersi rispetto alle proprie esigenze relative ad una migliore formazione lavorativa o all'acquisizione di nuove competenze professionali (*Question 86*: *Right now, do you feel you need more training in a new job or career skill?*).

Gli strumenti di *risk assessment*, pur con le rispettive peculiarità, contemplano il ruolo che il lavoro svolge nella genesi del comportamento criminale e nella sua reiterazione, considerandolo sia nella sua dimensione di fattore di rischio ma, soprattutto, in quella di fattore protettivo, inibitore della spinta alla reiterazione del reato. Da questo punto di vista, sembra che LSI-R e COMPASS sintetizzino nelle loro domande i contenuti di quelle teorie che interpretano la commissione di reati come una soluzione adattiva alla frustrazione individuale che si prova allorché i mezzi leciti non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi materiali e immateriali che ci si prefigge[16].

In effetti, come diversi studi evidenziano da lungo tempo, la mancanza di un'occupazione stabile costituisce un fattore di innalzamento del rischio di recidiva. I (pochi) dati disponibili restituiscono un quadro chiaro: soprattutto nei primi mesi che seguono il rilascio, l'incertezza e il mutamento del contesto di vita che vissuti dal soggetto sono tali da ridurre la resistenza alla spinta criminogena.

In effetti non stupisce, come peraltro emerge da recenti dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che per tutte le persone che, durante la detenzione, hanno intrapreso percorsi di lavoro e di istruzione (ammessi al lavoro all'esterno *ex* art. 21 o.p., percorsi scolastici o culturali), il tasso di commissione di nuovi reati si attesti intorno al 3-7%. Diversamente, per i detenuti che non hanno intrapreso alcun percorso all'interno delle mura del carcere, il tasso di recidiva si alza vertiginosamente, fino ad arrivare attorno al 70%.

È di palese evidenza, quindi, l'assoluta centralità del lavoro non soltanto nella buona riuscita del percorso di risocializzazione ma soprattutto nel momento di effettivo reinserimento in società. Di tale centralità pertanto è necessario tenere conto se si vuole davvero incidere sul tasso di recidiva e, conseguentemente, aumentare la sicurezza.

Nonostante ciò, al momento del reingresso in società dell'ex detenuto si va troppo spesso dimentichi della profonda diversità di contesto in cui i soggetti che hanno scontato la propria pena si trovano a vivere. La profonda incertezza che accompagna gli ex detenuti nella loro reimmissione in società necessiterebbe di appositi programmi di accompagnamento, in grado di

più alto rispetto agli imputati non di colore. Per un approfondimento, cfr. https://www.propublica.org/article/technical-response-to-northpointe.

[16] Si vedano le considerazioni di A. RAMAKERS, P. NIEUWBEERTA, J.VAN WILSEM, A. DIRKZWAGER, Not just Any Job Will Do: A study on Employment Characteristics and Recidivism Risk after Release, in International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2017, Vol. 61 (16), pp. 1795-1818 ove si richiamano le teorie di R.K. MERTON, Social structure and Anomie, in American Sociological review, 1938, 3, 672-682.

fare da ponte tra soggetto e comunità e tali da fornire un appoggio e un monitoraggio per il soggetto, anche per scongiurare l'inverarsi di fatti tragici[17].

A fronte di un mutamento così radicale di spazi e della riappropriazione del tempo si comprende con chiarezza ancora maggiore che è proprio la garanzia di un'occupazione a proteggere il soggetto dalla commissione di ulteriori reati, oltre a renderlo nuovamente partecipe attivo del consorzio sociale.

Sotto quest'aspetto, però, è necessario tenere presente che non è bastevole garantire una qualsiasi occupazione lavorativa per fare un'adeguata azione di prevenzione speciale. Studi recenti[18] hanno dimostrato che non è la mera presenza o assenza di un'occupazione lavorativa ad impattare sul tasso di recidiva; perché l'occupazione possa dipanare realmente efficacia protettiva è necessario che si caratterizzi come un'occupazione di qualità.

Difatti, il lavoro può davvero fungere da fattore protettivo solo se possiede determinate caratteristiche.

In primo luogo, a seguito di un'osservazione della durata di sei mesi su ex detenuti si è potuto osservare che il rischio di ricaduta nel reato era più alto per chi aveva perso il proprio impiego rispetto a chi, invece, aveva mantenuto un lavoro stabile. Si può dunque ragionevolmente ritenere che la continuità della condizione lavorativa costituisca un fattore assai deterrente, difatti la prospettiva di perdere l'occupazione funge da adeguata controspinta rispetto alla commissione di reati.

Parimenti, da tale studio si è potuto ricavare che nell'ex detenuto che svolge prestazioni lavorative in linea con le mansioni svolte prima dell'esperienza detentiva diminuisce il rischio di ricaduta nel reato rispetto a chi si trova a dover intraprendere un lavoro *ex novo*. Sembra che questo aspetto si colleghi a quel deficit nella formazione e nella creazione di nuove *skills* all'interno del carcere, che rende ancor più complesso il reinserimento completo e non fa che aumentare il senso di frustrazione inevitabilmente vissuto da chi si trova a doversi muovere in un contesto aperto e del tutto nuovo a seguito dell'esperienza detentiva.

Ancora, si è potuto osservare che il lavoratore subordinato con un impiego a tempo pieno, in ragione delle caratteristiche concrete con cui si svolge la prestazione lavorativa, presenta un rischio di recidiva ridotto rispetto al lavoratore autonomo o *part time*.

Tuttavia, ad essere centrale nell'abbattimento del tasso di recidiva è il livello occupazionale: se l'impiego è ben remunerato e di elevata qualità, la possibilità di perdere tale lavoro rende il soggetto maggiormente incline al comportamento *law abiding*.

Alla luce delle evidenze di tali studi empirici, pare possibile concludere che la strada da percorrere possa essere solo quella di favorire politiche che facilitino l'incontro, con la garanzia di lavori

[17] Ci si riferisce a quanto accaduto nel maggio 2025, quando un detenuto del carcere di Bollate, ammesso al lavoro all'esterno, ha ucciso una donna e ferito gravemente un collega per poi suicidarsi. Tale caso, che ha molto scosso la pubblica opinione, rischia di enfatizzare l'allarme sociale verso i detenuti ammessi al lavoro all'esterno senza considerare che, come emerge dai dati più recenti, i provvedimenti di revoca della misura alternativa al carcere per la commissione di nuovi reati si attestano su una percentuale minore dell'1%. Per una panoramica, si rinvia a https://www.antigone.it/news/3595-carceri-caso-de-maria-antigone-le-misure-alternative-producono-sicurezza-meno-dell-1-quelle-revocate-per-la-commissione-di-nuovi-reati e al Ventunesimo Rapporto dell'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, "Senza Respiro", reperibile al sito https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/misure-alternative-e-di-comunita/.

[18] V., ancora, A. RAMAKERS, P. NIEUWBEERTA, J.VAN WILSEM, A. DIRKZWAGER, Not just Any Job Will Do, cit., p. 1796.

stabili e con un adeguato livello retributivo. Se questo è l'obiettivo, il suo raggiungimento non può transitare che per precise scelte a livello politico, che riescano a garantire i diritti dei detenuti a iniziare e mantenere una carriera e le esigenze dei datori di lavoro a essere competitivi sul mercato. Sotto questo aspetto, come evidenzia la dottrina, sarebbe opportuno pensare a forme di *basic income*, una sorta di reddito fisso a seguito della cessazione della pena, che possa garantire al soggetto un periodo in cui trovare adeguata occupazione. Nel medesimo senso si pongono quelle proposte che plaudono all'eliminazione dal casellario giudiziale delle pendenze penali dopo il trascorrere di un determinato periodo di tempo; alla previsione di benefici fiscali per chi assume persone detenute e prosegue con questi il rapporto una volta cessata la detenzione; alla riforma delle norme in tema di concessione delle licenze, in modo che la concessione non sia subordinata alla verifica dell'inesistenza di carichi pendenti.

4. Alcune possibili conclusioni.

Nel tirare le fila di quanto detto, occorre tenere presente che l'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la garanzia del diritto al lavoro non costituisce soltanto una strategia utile per il reinserimento del singolo, ma rappresenta anche un obiettivo fondamentale per il benessere dell'intera collettività. L'occupazione, soprattutto se stabile, coerente con le competenze del soggetto e caratterizzata da condizioni dignitose, emerge chiaramente come uno dei principali fattori protettivi in grado di contrastare la reiterazione del reato.

Fare un'opera di adeguata prevenzione speciale, poi, è il viatico per raggiungere più di uno degli obiettivi stabiliti all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU[19] e, in particolare, il *Goal* 1, Sconfiggere la povertà, il *Goal* 8, sul lavoro dignitoso e la crescita economica ed il *Goal* 16, che plaude a pace, giustizia e istituzioni solide.

Il traguardo che ci si prefigge è indubitabilmente assai ambizioso ma le condizioni di partenza non sembrano le più favorevoli. Occorre considerare che solo il 32,9% dei presenti in carcere svolge attività lavorativa e, tra questi, solo il 15% lavora con imprese e cooperative esterne all'istituto, mentre l'84,47% lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Se queste sono le condizioni di partenza, si profila una nuova palese lesione del principio di uguaglianza non solo formale, ma soprattutto sostanziale tra le persone private della libertà personale, tra chi riesce ad ottenere un grado minimo di formazione e chi, al contrario, trascorre la propria vita detentiva svolgendo mansioni meramente gestorie, che difficilmente potranno trovare uno sbocco nel mercato del lavoro esterno.

La situazione già preoccupante si tinge di gravità ancora maggiore se si considera l'elevatissimo tasso di sovraffolamento che, secondo i dati, a maggio 2025 si attesta sul 133% e che rende ancora

[19] Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda è costituita da **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile**, inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 *target* o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale **entro il 2030.** I 17 *Goals* fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le **tre dimensioni dello sviluppo sostenibile** – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla **povertà**, a lottare contro l'**ineguaglianza**, ad affrontare i **cambiamenti climatici**, a costruire società pacifiche che rispettino i **diritti umani.**

più complesso ragionare in maniera individualizzata sulle esigenze dei singoli detenuti, così come prescriverebbe la Costituzione[20].

In uno scenario di questo genere, in attesa dell'apprestamento di risorse da destinare alla formazione lavorativa e all'istruzione, unici strumenti utili per dare una reale possibilità di reinserimento sociale, gli algoritmi predittivi potrebbero forse fornire un contributo importante nell'individuare quei soggetti che, presentando un rischio più basso e una responsività maggiore, potrebbero essere reinseriti in società con un adeguato monitoraggio e un costante accompagnamento, come avvenuto durante la pandemia da Covid-19 con il software Pattern.

Ciò potrà avvenire solo adottando tutte le necessarie cautele per garantire che i dati su cui lavora l'algoritmo non siano portatori di pregiudizi o di fallacie e tenendo sempre presente la necessità di conoscere i meccanismi di funzionamento dell'algoritmo, per cui diventa imprescindibile una migliore formazione e una maggiore collaborazione tra giuristi e informatici, tra discipline profondamente eterogenee, così da tentare almeno in parte di sanare le condizioni in cui si trovano a vivere oramai più di 62.000 persone.

In conclusione, l'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto dell'esecuzione penale rappresenta una sfida e un'opportunità. Se adeguatamente integrati nel processo decisionale umano, gli algoritmi possono contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati di reinserimento, in particolare valorizzando la variabile "lavoro" quale potente fattore protettivo. Ma perché ciò avvenga, è necessaria una governance trasparente, un controllo critico dei *bias* algoritmici e, soprattutto, politiche inclusive che offrano reali opportunità occupazionali ai soggetti che hanno scontato la pena. Solo così sarà possibile coniugare sicurezza collettiva, prevenzione della recidiva e tutela della dignità della persona.

[20] È la stessa Costituzione, all'art. 27 Cost., ove afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, al singolare, a esprimere il principio per cui il trattamento penitenziario va individualizzato, tarato sulle esigenze e peculiarità del singolo condannato. Per un approfondimento sul principio di individualizzazione della pena si rinvia, ampiamente, all'interessante lavoro di M. VENTUROLI, Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice Europea, Torino, 2020, passim.